

Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Dimaro Folgarida (TN) per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, su segnalazione, ha appreso che il Comune di Dimaro Folgarida (TN) ha sanzionato un utente in autocaravan contestandogli la violazione dell'ordinanza n. 58 del 12 agosto 2005 "*disciplina del campeggio e pernottamento all'aperto*" per sosta notturna dell'autocaravan "utilizzato per dormire".

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è prontamente intervenuta chiedendo al Comune di Dimaro Folgarida l'accesso all'ordinanza n. 58/2005 oltre agli atti della relativa istruttoria.

Il Comune trasmetteva l'ordinanza n. 58/2005 la quale istituisce il divieto di campeggio sul territorio comunale e precisa che le autocaravan dovranno attenersi al disposto di cui all'art. 13 co. 2 della legge provinciale n. 33/1990 e all'art. 185 c.d.s. salvo deroghe concesse dal sindaco previa verifica sulle condizioni ambientali e igienico-sanitarie. Nessun atto istruttorio veniva trasmesso dall'ente.

In risposta, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, premessa la mancanza di trasmissione degli atti dell'istruttoria, rilevava l'erronea applicazione dell'ordinanza n. 58/2005 che non vieta la sosta ma il campeggio, concetti da tenere nettamente distinti.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava quindi il Comune a ritirare in autotutela la sanzione comminata all'utente e ad applicare correttamente il provvedimento nei soli confronti di chi esercita l'attività di campeggio non autorizzato.

Con nota prot. 8652 il Comune di Folgarida confermava che l'ordinanza n. 58/2005 è riferita al divieto di campeggio e non alla sosta. Ciò nonostante riteneva che la sanzione comminata si riferisse al divieto di campeggio stabilito dall'ordinanza 58/2005 sostenendo che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non avesse titolo per chiedere l'archiviazione dei verbali comminati ad altri soggetti.

In risposta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ribadita la mancata trasmissione degli atti istruttori, rilevava che l'autocaravan in sosta con la presenza a bordo dell'utente ancorché in orario notturno non è una fattispecie che integra gli estremi del campeggio. In sostanza, non vi era alcuna violazione dell'ordinanza n. 58/2005. Quanto all'autotutela, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti precisava di aver invitato l'ente a ritirare le sanzioni in ottica collaborativa e nell'interesse della stessa amministrazione che si sarebbe trovata esposta a prevedibili impugnazioni con conseguenti aggravii. Pertanto la mancanza di titoli era irrilevante considerato peraltro che l'autotutela non presuppone necessariamente un'istanza di parte, potendo essere attivata d'ufficio.

A tale lettera seguiva una mail del Dr. Fabio Arnoldi funzionario responsabile del servizio Polizia Locale Media Valle di Sole che si limitava a comunicare di non aggiungere nulla rispetto alla precedente nota.

A conclusione della vicenda l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha inviato un'ultima nota con la quale, ribadito che la sosta dell'autocaravan con la presenza a bordo dell'utente, ancorché in orario notturno, non configurava il campeggio (art. 185 del Codice della Strada) e che quindi non vi era alcuna violazione dell'ordinanza n. 58/2005, precisava che spettava al Comune decidere se archiviare in autotutela oppure insistere con illegittimi accertamenti, impiegando risorse pubbliche per la gestione delle pratiche e dei contenziosi assumendosi il rischio degli esiti del giudizio e delle condanne alle spese. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti precisava, infine, che eventuali responsabilità per una non corretta gestione delle risorse pubbliche sarebbero state valutate dalla competente Procura della Corte dei conti.

La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari e/o gestori della strada. Infatti, l'analisi del provvedimento istitutivo di una illegittima limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan è un ausilio prezioso per l'ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il provvedimento stesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

comune@pec.comune.dimarofolgarida.tn.it

Di seguito il riepilogo delle azioni intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per la corretta applicazione e interpretazione delle norme in materia di circolazione delle autocaravan nel Dimaro Folgarida (TN).

11 settembre 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Dimaro Folgarida l'accesso all'ordinanza n. 58 del 12 agosto 2005 e agli atti dell'istruttoria.

4 ottobre 2017

Il Comune di Dimaro Folgarida trasmette l'ordinanza n. 58 del 12 agosto 2005.

4 ottobre 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti rileva l'erronea applicazione dell'ordinanza n. 58/2005 che non vieta la sosta ma il campeggio e invita il Comune a ritirare in autotutela la sanzione comminata all'utente.

2 novembre 2017

Il Comune di Dimaro Folgarida invia una p.e.c. di risposta che risulta illeggibile.

6 novembre 2017

Su richiesta dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il Comune di Dimaro Folgarida inoltra la p.e.c. con cui precisa che l'ordinanza n. 58/2005 è stata adottata per vietare il campeggio e ritiene che legittima la sanzione applicata a un autocaravan in sosta utilizzata per dormire precisando che l'associazione non avrebbe titolo per chiedere l'archiviazione in autotutela dei verbali comminati ad altri soggetti.

13 novembre 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti contesta le considerazioni di cui alla nota del Comune che erroneamente considera "campeggio" la sosta di un autocaravan con la presenza a bordo degli utenti precisando che l'autotutela, attivabile d'ufficio, è stata chiesta in ottica collaborativa e nell'interesse della stessa amministrazione.

14 novembre 2017

Il funzionario responsabile della polizia locale Dott. Fabio Arnoldi comunica di non aggiungere nulla rispetto alla precedente nota.

16 febbraio 2018

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ribadito che la sosta dell'autocaravan notturna non configura campeggio e che non vi è alcuna violazione dell'ordinanza n. 58/2005 ricordava che spettava al Comune decidere se archiviare in autotutela oppure insistere con illegittimi accertamenti, impiegando risorse pubbliche per gestire le pratiche e i contenziosi assumendosi il rischio degli esiti del giudizio e delle spese precisando, infine, che eventuali responsabilità per una non corretta gestione delle risorse pubbliche sarebbero state valutate dalla competente Procura della Corte dei conti.